

**COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO**  
**PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA**

N.----- di prot.

N. 35 reg. del.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, DI PARTE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA CIMALLEGRA.**

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30;

Dato atto che le formalità prescritte dalla legge sono state regolarmente adempiute, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze del palazzo comunale, in sessione straordinaria e seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.
1. BORSOTTI FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BARTOLETTI SONIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. BOZZARDI LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. COMMISSO MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. FARIOLI GIANMARCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. GRATTINI SABINA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MARANI ROMINA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. MORELLI PAMELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. RAVELLI EZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ROLANDO LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. VALTERIO MARCELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. VALTERIO NADA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. ZANA GILBERTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOTALE PRESENTI N. 7

Presiede il Sig. BORSOTTI FRANCO, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dottor CARMENI AGOSTINO

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 ottobre 1998, con la quale fu concesso in comodato d'uso, all'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco, parte del fabbricato comunale, adibito ad autorimessa comunale, piano sottotetto, ubicato in via Cimallegra (di seguito, il «fabbricato comunale»);

RILEVATO CHE il contratto di comodato ha cessato di produrre effetti per decorso del termine novennale di durata;

VISTA la richiesta formulata, in data 19 dicembre 2007 (prot. n. 3654/07), dall'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco, con la quale è stato domandato «il rinnovo della concessione in comodato del fabbricato comunale»;

CONSIDERATO CHE il fabbricato comunale sarebbe destinato al deposito di materiale ed attrezzatura minuta necessari allo svolgimento delle attività sociali dell'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco;

CONSIDERATO CHE l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco ha manifestato l'intenzione di eseguire, periodicamente, sul fabbricato comunale interventi di manutenzione idonei a tenerlo in buono stato di conservazione;

RITENUTO CHE la concessione in comodato del fabbricato comunale soddisfi un pubblico interesse poiché consentirebbe di tenere l'immobile in buono stato di conservazione;

RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dall'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco e, pertanto, di concedere alla stessa, in comodato, il fabbricato comunale per anni nove;

VISTO lo schema di contratto di comodato, regolante i rapporti tra le parti, che viene allegato *sub a)* alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 1803 e seguenti del codice civile;

VISTO il parere favorevole dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile;

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente del Consiglio

Presenti:	n. 7
Votanti:	n. 7
Favorevoli:	n. 7
Astenuti:	n. 0
Contrari:	n. 0

## **DELIBERA**

- 1.** di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, in comodato d'uso gratuito, all'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Antrona Schieranco, il fabbricato di proprietà comunale, adibito ad autorimessa, piano sottotetto, sito in via Cimallegra, alle condizioni tutte previste nell'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che contestualmente si approva;
- 2.** di autorizzare il Sindaco alla stipula del contratto di comodato;
- 3.** di disporre che la presente deliberazione sia immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## Contratto di comodato

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, e da valersi ad ogni effetto di legge

**IL COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO** (di seguito, per brevità, il «Comune» o, anche, il «comodante»), con sede in \_\_\_\_\_ partita IVA e codice fiscale n. \_\_\_\_\_ nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ che interviene in questo atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di \_\_\_\_\_ di cui è Sindaco e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge.

e

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ANTRONA SCHIERANCO** (di seguito, per brevità, «l'Associazione» o, anche, il «comodatario»), con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig \_\_\_\_\_, munito dei poteri necessari alla stipula del presente atto e domiciliato per la carica presso la sede sociale

### PREMESSO

- a) CHE il Comune, giusta deliberazione consiliare del \_\_\_n. \_\_\_ ha concesso in comodato, per anni nove, rinnovabili, all'Associazione \_\_\_\_\_ il fabbricato di proprietà comunale sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ (di seguito il fabbricato);
- b) CHE il contratto di comodato ha già cessato di produrre effetti, per decorso del termine naturale di scadenza;
- c) CHE l'Associazione, in data 17 dicembre 2007, ha chiesto il rinnovo della concessione in comodato del fabbricato, giacché intende utilizzarlo per il deposito di materiale ed attrezzatura minuta necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- d) CHE il Comune di \_\_\_\_\_, con deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_ ha accolto la richiesta dell'Associazione \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO 1

#### *Premessa*

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

#### *Oggetto*

**2.1.** Il Comune concede in comodato all'Associazione, che accetta nello stato in essere, il fabbricato, di sua proprietà, sito in \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ (identificato in catasto al \_\_\_\_\_), avente una superficie di mq \_\_\_\_\_, per l'esclusivo svolgimento delle attività indicate in premessa alla lettera c).

**2.2.** Il fabbricato concesso in comodato è meglio individuato in tinta gialla nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale [all. 1].

**2.3.** Il comodatario dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività indicate in premessa alla lettera c).

### ARTICOLO 3

#### *Durata*

Il presente contratto ha la durata di anni nove, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione; il contratto è rinnovabile alla scadenza previa adozione dei necessari atti amministrativi.

### ARTICOLO 4

#### *Oneri del comodatario*

**4.1.** Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

**4.2.** Il comodatario si obbliga ad effettuare periodicamente, a proprie spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari e/o opportuni per tenere in buono stato i locali;

**4.3.** Il comodatario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizione di regolare funzionamento.

### ARTICOLO 5

#### *Modifiche ed addizioni*

**5.1.** Il comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.

**5.2.** Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

**5.3.** Negli altri casi, il comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche in corso del comodato.

**5.4.** Il comodatario ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

### ARTICOLO 6

#### *Responsabilità*

**6.1.** Il comodante non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del comodatario custoditi nel fabbricato e così pure per danni derivanti, a qualsiasi titolo, a persone o cose a seguito e per effetto dell'utilizzo del fabbricato da parte del comodatario.

**6.2.** Il comodatario è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi o al Comune in dipendenza del comodato e a suo carico sarà il rimborso, per intero dei danni stessi, senza riserve e d'eccezioni.

### ARTICOLO 7

#### *Divieto di cessione e di sub-comodato*

Il comodatario non può cedere il presente contratto né può concedere i locali in sub-comodato

### ARTICOLO 8

#### *Accesso ed ispezione*

**8.1.** Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale.

**8.2.** Il comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per interventi di manutenzione straordinaria o, comunque, per interventi ritenuti necessari ed urgenti.

#### ARTICOLO 9

##### *Recesso*

**9.1.** Il comodatario ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto che si intenderà risolto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A/R.

**9.2.** Il comodante ha facoltà di risolvere, prima del termine, il presente contratto, per giustificati motivi, a mezzo di lettera raccomandata A/R e con preavviso di almeno trenta giorni, senza che il comodatario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento di danni o di indennizzo.

#### ARTICOLO 10

##### *Clausola risolutiva espressa*

Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, per fatto e colpa del comodatario, ai sensi dell'art. 1456 cc., la violazione degli obblighi ed oneri cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del presente contratto.

#### ARTICOLO 11

##### *Spese*

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente contratto sono a carico del comodatario, nessuna esclusa o eccettuata; il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5, punto 4, della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ARTICOLO 11

##### *Modifiche al contratto*

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata se non mediante atto scritto.

#### ARTICOLO 12

##### *Applicazioni delle norme*

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1803 e seguenti del codice civile, nonché alle consuetudini e agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice esemplare ad uso delle parti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_